

DURC: non più utilizzabile il sistema AVCpass

9 Agosto 2015

Con un Comunicato stampa-congiunto, pubblicato il 30 giugno 2015, l'Anac e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rendono noto che la verifica della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, dovrà avvenire esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

La data ultima per utilizzare il sistema AVCpass è, infatti, scaduta il 30 giugno scorso, che coincide altresì con data entro cui saranno comunque evase regolarmente le richieste di riscontro secondo le previgenti modalità di richiesta.

Di conseguenza, il nuovo sistema del Durc online, in vigore dal 1° luglio 2015, separerà il controllo di regolarità contributiva da quello di tutti gli altri requisiti di partecipazione, per i quali sarà ancora utilizzato il sistema "Avcpass", che rimane, ai sensi dell'art. 6-bis del codice dei contratti, obbligatorio per le gare nei Settori ordinari di importo superiore ad Euro 40.000,00.

L'uscita del nuovo Durc on-line dall'accentramento tramite "Banca-dati nazionale", determina per le Amministrazioni la necessità di utilizzare più accessi informatici (e non più una sola, "Avcpass") per la verifica dei requisiti di ammissione in gara.

Ciò in ragione della espressa previsione legislativa secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC «*assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*» istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

21678-COMUNICATO DEL 30-6-2015 AVCP-DURC.pdf[Apri](#)